

ALLEGATO 1 LETTERA I avviso pubblico approvato con det. 855/2022

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

PROVINCIA DI VENEZIA

CONVENZIONE PER APERTURA MOSTRA PERMANENTE FRAMMENTI DI LAGUNA E PER  
PARZIALE FRUIBILITÀ BORGIO DI LIO PICCOLO.

Il Comune di Cavallino-Treporti, con sede nello stesso Comune (VE), via Papa Giovanni  
Paolo II, n.1, cap 30013, codice fiscale e partita IVA 03129420273, in persona del Dott.  
Cristiano Nardin, in qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio, in esecuzione \_\_\_\_\_

e

L'associazione "\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_(Ve) \_\_\_\_\_ in per-  
sona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_).

PREMESSO

- Che il Comune è proprietario del Compendio di Lio Piccolo acquistato con contratto rep. N. 112857 del 22/07/2004 del Notaio Semi , risalente al XVI° /XVII ° secolo e di un fabbricato costruito negli anni 50° denominato " Ex Asilo" censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cavallino-Treporti foglio 2 mappale 732;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17/03/2015 il Comune di Cavallino Treporti ha approvato gli indirizzi per l'apertura del centro espositivo presso il piano terra dell' l'ex Asilo ovvero per l'apertura della mostra permanente denominata FRAMMENTI DI LAGUNA "Commerci e vita quotidiana tra l'età romana e moderna"
- che con deliberazione della Giunta n. 50 del 26/04/2022 il Comune di Cavallino Treporti, ha approvato gli indirizzi per la stipula di una Convenzione per

	l'apertura della stessa mostra permanente frammenti di laguna e per la parziale	
	fruibilità del Borgo di Lio Piccolo e contestuale concessione a titolo non oneroso	
	l'piano Ex Asilo per finalità istituzionali dell' associazione individuata	
	- a con determinazione n. 855 del 09/05/2022 il comune ha approvato lo schema de	
	della presenta Convenzione	
	Tutto ciò premesso	
	<b>1) Natura del contratto.</b>	
	La presente Convenzione ha natura di accordo di collaborazione, ai sensi di quanto previ-	
	sto dall' art. 119 del dlgs 267/2000 e dall' art. 43 della legge 27/12/1997 ed ha lo scopo di	
	promuovere e valorizzare, sia dal punto di vista naturalistico che storico culturale, il Borgo	
	di Lio Piccolo, finalità perseguita non solo dal Comune ma anche dall' associazione, come	
	previsto dal suo statuto.	
	<b>2) Durata.</b>	
	L'accordo di collaborazione durerà due anni, dalla sottoscrizione del presente contratto, con	
	facoltà di rinnovo annuale da parte del Comune su richiesta dell' associazione per altri due	
	anni, da inviare entro un mese prima della scadenza.	
	<b>3) Spazi aperti alla pubblica fruizione</b>	
	L'associazione si obbliga a garantire l'apertura e la custodia, secondo un calendario trime-	
	strale che verrà concordato dalle parti:	
	A) del Centro espositivo dei n. 116 reperti archeologici, esattamente individuati nel ver-	
	bale di deposito temporaneo prot. n. 5156 del 23/04/2015 del Ministero dei beni e	

delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza archeologica del Veneto, presso il piano terra dell' ex asilo .

B) Della Chiesa e del Campanile censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cavallino-Treponti , foglio 2 mappale A e mappale B;

In particolare si prescrive che l'accesso al campanile dovrà essere consentito solo per motivi di studio e di ricerca. Per quanto riguarda l'accesso alla Chiesa lo stesso dovrà essere garantito, di regola, negli stessi orari di apertura del museo permanente. L'accesso alla Chiesa per matrimoni e altre funzioni religiose dovrà essere concordato con il Comune e la Parrocchia.

In ogni caso l'associazione dovrà rispettare il calendario minimo di seguito riportato:

1) in Estate: dovrà essere garantita un'apertura ogni fine settimana (Sabato e Domenica) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

2) in altri periodi dell' anno: l'apertura dovrà essere assicurata durante le festività dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

L'apertura, inoltre, dovrà essere garantita nelle altre giornate indicate nella richiesta di contributo e proposta di collaborazione e su prenotazione per gruppo e/o scolaresche, in occasione delle manifestazioni che si svolgono tradizionalmente a Lio Piccolo, della settimana dei Beni culturali e di altre iniziative che saranno concordate con il Comune (creazione di itinerari naturalistici storici e gastronomici, ecc) o su iniziativa della stessa associazione.

L'associazione dovrà tenere un registro delle presenze dei visitatori del mostra permanente "Frammenti di Laguna" che sarà fornito dal servizio cultura del Comune, dove i visitatori

dovranno apporre la propria firma.

L'associazione è informata che tutte le richieste extra calendario provenienti da gruppi organizzati dovranno pervenire, con un preavviso di almeno due settimane all' ufficio IAT di Cavallino o al Servizio Turismo del Comune e che le stesse dovranno essere autorizzate dal Comune di Cavallino-Treponti , verificata, di volta in volta, la disponibilità dell' Associazione o di altri soggetti di fiducia del Comune.

È fatto divieto all' associazione di chiedere il pagamento di tariffe per l'utilizzo da parte di terzi degli spazi oggetto di pubblica fruizione. Eventuali tariffe potranno essere introdotte e regolamentate esclusivamente dal Comune.

L'associazione potrà ricevere da terzi solamente libere offerte da destinare per le finalità della medesima associazione o per finalità di solidarietà.

L'associazione potrà posizione dei tavoli per la sosta dei visitatori negli spazi immediatamente antistanti i fabbricati del Borgo di Lio Piccolo, senza intralciare lo spazio pubblico del piazzale dello stesso Borgo, a condizione che siano rimossi al termine della giornata.

**In ogni caso è fatto divieto assoluto all' associazione di somministrare alimenti e bevande o ad esercitare qualsiasi attività commerciale. La somministrazione di alimenti e bevande sarà autorizzata, di volta in volta, dal Comune, in occasione di manifestazioni pubbliche (ad esempio festa della Giuggiola).**

#### **4) Spazi concessi all'Associazione e prescrizioni.**

Il Comune concede a titolo esclusivo, come controprestazione degli obblighi specificati nell' art. 3, il primo piano dell' Ex Asilo del Borgo di Lio Piccolo, di mq 84, censito al Ca-

tasto dei Fabbricati del Comune di Cavallino-Trepòrti, foglio 2 mappale 732, affinché lo

stesso venga utilizzato per le finalità istituzionali della medesima.

La sala riunioni dovrà in ogni caso essere messa a disposizione del Comune, su semplice

richiesta con un preavviso di una settimana, in quanto destinata alle celebrazioni civili del

matrimonio.

#### **5) Obblighi particolari a carico dell'Associazione e del Comune.**

L'associazione si obbliga a garantire la **pulizia ordinaria e straordinaria** degli spazi

concessi e di quelli fruibili per il pubblico (piano terra Ex Asilo e Chiesa) e a non desti-

narli ad uso diverso da quanto sopra previsto, fermo restando che il taglio dell'erba del

piazzale antistante il Borgo di Lio Piccolo e dei terreni di pertinenza resta nella competen-

za del Comune.

L'associazione, dovrà assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connes-

si con lo svolgimento dell'attività presso il Borgo di Lio Piccolo nonché per la responsa-

bilità civile verso terzi.

Il Comune dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi concessi

all'associazione e di quelli fruibili al pubblico nel rispetto delle eventuali prescrizioni della

Soprintendenza e si farà carico di tutte le spese necessarie a mantenere il ricovero dei re-

perti al piano terra dell'ex Asilo in condizioni di sicurezza e accessibilità.

Il Comune, inoltre, si farà carico di tutte le spese per le utenze. Le parti danno atto che il

Comune ha provveduto ad assicurare i reperti archeologici con polizza n. 413243 "polizza

All Risks giacenza permanente Musei/fondazioni..

Il Comune riconosce all'associazione un contributo di € 2500,00, per l'anno 2022, a titolo di rimborso delle spese vive sostenute dall' Associazione per le attività previste dalla Convenzione ed in genere per la valorizzazione del Borgo di Lio Piccolo che potranno essere liquidate dal Comune previa presentazione di un rendiconto e delle relative pezze giustificative come da modello allegato alla determinazione n. 855 del 09/05/2022;

Per gli anni successivi il Comune determinerà l'ammontare del contributo con una separata deliberazione della Giunta comunale di indirizzo.

Le parti, inoltre, sono a conoscenza delle prescrizioni contenute nel verbale di deposito temporaneo prot. n. 5156 del 23/04/2015 del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza archeologica del Veneto che ad ogni buon conto viene allegato per estratto al presente contratto.

**6) Manifestazioni presso il Borgo di Lio Piccolo.**

L'associazione potrà organizzare delle manifestazioni, con somministrazione di alimenti e bevande, utilizzando il plateatico del Compendio del Borgo di Lio Piccolo o altri spazi del Compendio, solo se autorizzata di volta in volta dal Comune, ai sensi di quanto previsto dagli art. 68 e 80 del Tulp e nel rispetto delle eventuali prescrizioni della Soprintendenza.

**7) Relazione annuale.**

L'associazione dovrà inviare annualmente al Comune una relazione da cui risulti il numero dei visitatori, le problematiche emerse e i suggerimenti per migliorare la fruibilità del Centro Espositivo e delle parti fruibili al pubblico del Compendio del Borgo di Lio Piccolo.

**8) Recesso e Revoca del contratto.**

Ciascuna parte può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi. Il Comune potrà revocare in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese, il presente contratto nel caso in cui l'associazione non rispetti gli obblighi previsti dall' artt. 3 e 5 o nel caso in cui organizzi manifestazioni o somministri alimenti e bevande al pubblico senza le prescritte autorizzazioni previste dall' art. 6 del presente contratto.

**9) Disposizioni fiscali.**

Le spese del contratto sono interamente a carico dell'associazione. Il contratto verrà registrato a tassa fissa ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R 26./04/1986 N. 131.

**10) Efficacia del contratto.**

Il presente accordo di collaborazione avrà efficacia immediatamente dalla data di sottoscrizione delle parti, salvo il rispetto di eventuali prescrizioni da parte della competente Soprintendenza.

**11) Foro competente.**

Tutte le eventuali controversie, che possono derivare dall'esecuzione del presente Accordo, sono devolute, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto con sede a Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

<.Cavallino - Treporti > li

Il Comune

L'associazione